

Ai Fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi
aperti

Alle imprese di assicurazione che
hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/05

Ai fondi pensione preesistenti

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Ulteriore aggiornamento degli Statuti e dei Regolamenti delle forme pensionistiche complementari.

L'art. 11, comma 3-*bis*, del Decreto lgs. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025, ha previsto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche: la "rendita a durata definita" i "prelievi liberamente determinabili" e l'"erogazione frazionata del montante accumulato", prevedendone l'applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026.

La decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato è stata in seguito rinviata al 31 ottobre 2026 dalla Legge 112/2026, di conversione del Decreto legge 62/2026.

Ad integrazione di quanto già previsto con la Circolare del 16 luglio 2026, prot. n. 4524/26, nell'unito Allegato si forniscono indicazioni in merito alle ulteriori modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti al fine di dare evidenza della prestazione pensionistica in forma di erogazione frazionata.

A tale riguardo, si ricorda che le modifiche potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, in regime di comunicazione a norma degli articoli 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure, di cui alla Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021.

Le previsioni relative allo Schema di Statuto per i fondi pensione negoziali trovano applicazione anche ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita.

Si evidenzia inoltre che, in sede di comunicazione di Statuto/Regolamento, andrà allegato anche il Supplemento alla Nota informativa e, con riferimento ai PIP, le Condizioni Generali di contratto integrate in conseguenza delle modifiche del Regolamento.

Il Presidente

(Mario Pepe)

MARIO

PEPE

21.10.2026

15:48:47

GMT+02:00



ALLEGATO

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) ...

b) ...

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

...

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a), **e b) e c)** non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata [*eventuale*: ovvero differita] sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a), **e b) e c)** è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a), **e b) e c)**, l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

...

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a), **e b) e c)**.

FONDI PENSIONE APERTI

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) ...

b) ...

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

...

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a), **e b) e c)** non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata [*eventuale*: ovvero differita] sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), **e b) e c)** è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), **e b) e c)**, l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.

...

11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a), **e b) e c)**.

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

6. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) ...

b) ...

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

8. Le prestazioni di cui al comma 6, lett. a), **e b) e c)** non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata [*eventuale*: ovvero differita] sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

9. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 6, lett. a), **e b) e c)** è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6, lett. a), **e b) e c)**, l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA, ad eccezione della variazione del comparto / profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 7.

12. La Nota Informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 6, lett. a), **e b) e c)**.